



PIANO TRIENNALE 2026-2027-2028

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

(ai sensi della L. n. 190 del 2012 e del PNA- Piano Nazionale Anticorruzione)

Approvato con delibera del CDA del n.4 dell'11 giugno 2026

Uffici: Via G. D'Annunzio 48 – 95127 Catania

Sede legale: Via G. Fava 39 - 95123 Catania

C.F. P.IVA E COD: 00179020870

Codice Univoco: UF0F1A -

info@teatrostabilecatania.it

teatrostabilecatania@pec.it

www.teatrostabilecatania.it

Uffici: Via G. D'Annunzio 48 – 95127 Catania

Sede legale: Via G. Fava 39 - 95123 Catania

C.F. P.IVA E COD: 00179020870

Codice Univoco: UF0F1A -

info@teatrostabilecatania.it

teatrostabilecatania@pec.it

www.teatrostabilecatania.it



Indice

1. INTRODUZIONE	3
2. PRINCIPI OPERATIVI	5
3. LINEE GENERALI	7
4. OBIETTIVI	7
4.1 Destinatari.....	8
4.2 Obbligatorietà	9
5. QUADRO NORMATIVO	9
5.1 I reati.....	12
6. TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI CATANIA, OBIETTIVI E ATTIVITÀ.....	17
7. IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	19
8. ELABORAZIONE DEL P.T.P.C.T.	20
8.1 Analisi preliminare	20
8.2 Analisi Rischio Aree	22
8.3 Misure di contrasto	31
8.4 Misure di trasparenza.....	32
8.5 Il Whistleblowing	34
9. MISURE E PRINCIPI GENERALI	34
10. LE MISURE ADOTTATE DAL TEATRO	37
11. LE LINEE GUIDA DEL PNA 2026-2028	40



1. INTRODUZIONE

L'art. 1, comma 5, della L. n. 190 del 2012 prevede che *“le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”*. Il comma 8 del medesimo articolo stabilisce che l'organo di indirizzo politico, adotta il *piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza*, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione Pubblica.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive un “processo”, articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente, che è finalizzato a formulare un diagramma di prevenzione del fenomeno corruttivo. Il Soggetto si impegna a delineare un programma di attività a fronte di una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nel conoscere più da vicino l'organizzazione, regole e prassi di funzionamento sì da scindere i processi maggiormente esposti a fenomeni di corruzione da quelli minormente interessati. Si va ad identificare i processi esecutivi ed a valutarne la potenzialità in termini di rischio. Si cerca di evidenziare i settori suscettibili di una possibile esposizione al fine di ridurre frequenza e impatto. Questo deve avvenire ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

A mezzo dell'adozione del P.T.P.C.T., l'Amministrazione è tenuta ad attivare azioni ponderate e coerenti, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corruttivi. Questo implica necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un sistema di gestione del rischio percepito. Il P.T.P.C.T. quindi è un programma che va ad individuare *aree di rischio* e dei *rischi specifici*, delle *misure da implementare* per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei *responsabili* per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi. Il P.T.P.C.T. è uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione. La mappatura delle *aree di rischio* consentirà di circoscrivere aree maggiormente sensibili che necessitano quindi un presidio maggiore. Rispetto a tali aree il P.T.P.C.T. deve identificare le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

Ai fini di una effettiva e piena comprensione del presente piano, si identificano i seguenti elementi:

- per **“rischio”** si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento;
- per **“evento”** si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.



Le aree di rischio variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla specifica amministrazione. Tuttavia, l'esperienza internazionale e nazionale mostrano che vi sono delle aree di rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte. Quindi, la L. n. 190 del 2012 ha già individuato delle particolari aree di rischio, ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. Suddette aree sono elencate nell'art. 1, comma 16, e si riferiscono ai procedimenti di:

- a) **autorizzazione o concessione;**
- b) **scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi**, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. n. 36 del 2023;
- c) **concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari**, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) **concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera** di cui all'articolo 24 del citato D.lgs. n. 150 del 2009.

I suddetti *procedimenti* corrispondono alle seguenti *aree di rischio*:

- processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
- processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal D.lgs. n. 36 del 2023;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

In ogni caso, superata la fase di prima applicazione, in sede di elaborazione dell'aggiornamento del P.T.P.C.T., le amministrazioni dovranno includere nel P.T.P.C.T. tutte le aree di rischio relative alla propria attività che scaturiscono dal processo di valutazione del rischio, in accordo con quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza approvato dall'Autorità Anticorruzione.

Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190 del 2012, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale *"sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali"*. Tuttavia, *"per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/ società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190 del*



2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.”.

2. PRINCIPI OPERATIVI

In via generale, nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida:

- **principi strategici**
- **principi metodologici**
- **principi finalistici.**

Tra i **principi strategici**, si ricordano:

- **Coinvolgimento dell'organo di indirizzo.**
L'organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire alla prevenzione anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al R.P.C.T.
- **Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio.**
La gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il R.P.C.T. ma l'intera struttura. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una *responsabilizzazione diffusa* e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate.
- **Collaborazione tra amministrazioni.**
La collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse. *“Occorre comunque evitare la trasposizione “acritica” di strumenti senza una preventiva valutazione delle specificità del contesto.”*

Tra i **principi metodologici** ricordiamo:

- **Prevalenza della sostanza sulla forma.**
Il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero



adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, *ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione.*

- **Gradualità.**

Le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto.

- **Selettività.**

Al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia.

- **Integrazione.**

La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance.

- **Miglioramento e apprendimento continuo.**

La gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

Tra i principi finalistici si ricorda:

- **Effettività.**

La gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza ed efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità.

- **Orizzonte del valore pubblico.**

La gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche 20



amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

3. LINEE GENERALI

Sulle linee del Piano Nazionale Anticorruzione, il presente documento “*al fine di realizzare un’azione di prevenzione integrata tra i diversi soggetti che svolgono attività amministrative, anche strumentali*”, tenendo in considerazione il rischio dei fenomeni corruttivi, presenta i seguenti contenuti minimi:

- individuazione delle **aree a maggior rischio di corruzione**, e valutazione del **diverso livello di esposizione degli uffici** al rischio di corruzione, individuando quelli nell’ambito dei quali è più elevato il rischio stesso in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni svolte dell’Ente;
- previsione della **programmazione della formazione**, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- previsione di procedure per l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- individuazione di modalità **di gestione delle risorse umane e finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
- previsione dell’adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti e collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l’ambito delle funzioni e attività amministrative;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e osservanza dei modelli;
- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull’implementazione del modello da parte dell’amministrazione vigilante;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. OBIETTIVI

La *ratio* sottesa alla disciplina di cui alla L. n. 190 del 2012 è quella di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive, e quindi:

- rafforzare le prassi a presidio dell’integrità;
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- evitare comportamenti devianti;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione
- promozione dell’integrità in tutti i processi.



Il perseguimento di tali obiettivi richiede una rigorosa analisi e gestione del rischio, onde misurare e stimare i rischi che possono influenzare le attività e gli obiettivi di un'organizzazione. L'applicazione del P.T.P.C.T. si propone, in accordo con il Codice Etico e di Comportamento, di rafforzare i principi di legalità, imparzialità, onestà e correttezza ai quali devono necessariamente fare riferimento tutti i soggetti coinvolti al fine di favorire il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione dell'Ente.

4.1 Destinatari

Il presente piano è rivolto a tutto il personale dipendente a vario titolo (contratto a tempo indeterminato, determinato e flessibile) dell'Ente nonché ai beneficiari, consulenti e *stakeholders* in genere, nella misura in cui essi siano coinvolti nello svolgimento dell'attività del Teatro.

Più nello specifico:

- **Titolari degli uffici di diretta collaborazione e dei titolari di incarichi amministrativi di vertice.** Deve essere assicurato un pieno coinvolgimento dei titolari degli uffici di diretta collaborazione e dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, qualora a questi ultimi, in particolare, non sia stato affidato il ruolo di R.P.C.T.
- **Responsabili degli uffici,** che devono partecipare, per le parti di rispettiva competenza, alla rilevazione e alle successive fasi di identificazione e valutazione dei rischi. Si rammenta che l'art. 1, co. 9 della L. n. 190/2012, prevede alla lettera a), che il P.T.P.C.T. individui le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, co. 1, lett. a *bis*), del D.lgs. n. 165 del 2001. Dispone, inoltre, alla successiva lettera c) obblighi di informazione nei confronti del R.P.C.T. chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.
- **Dipendenti.** Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (ivi inclusi gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) è decisivo per la qualità del P.T.P.C.T. e delle relative misure, così come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della prevenzione della corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento dell'amministrazione. A tal riguardo si rammenta che l'art. 8 del d.P.R. n. 62 del 2013 contiene il dovere per i dipendenti di prestare la loro collaborazione al R.P.C.T. e di rispettare le prescrizioni contenute nel P.T.P.C.T.. La violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 1, co. 14 del 190 del 2012. Per questo è anche necessario evidenziare nel P.T.P.C.T. l'obbligo che i dirigenti hanno di avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti ai sensi all'art. 55 *sexies*, co. 3, del D.lgs. n. 165 del 2001.
- **Stakeholders.** Ai fini della predisposizione del P.T.P.C.T. si raccomanda alle amministrazioni di realizzare forme di consultazione, da strutturare e pubblicizzare adeguatamente, volte a sollecitare



la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del P.T.P.C.T., anche quale contributo per individuare le priorità di intervento.

4.2 Obbligatorietà

A tutti i soggetti individuati dal paragrafo 4.1 è fatto obbligo la diligente e minuziosa osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Piano, *“la violazione delle misure previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”* (Art.1, co. 1, L. n. 190 del 2012). Si ricorda inoltre che l’art. 1, co. 33, L. n. 190 del 2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, delle informazioni di cui al comma 31:

- costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell’art 1, co. 1 del D.lgs. n. 189 del 2009,
- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21 del d. lgs n.165 del 2001,
- eventuali ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

5. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:

- Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera del 17 gennaio 2023, aggiornato dalla delibera n. 19 del 28 gennaio 2026;
- Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera del 13 novembre 2019;
- Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera del 16 settembre 2013;
- Regolamento ANAC del 9 settembre 2014 (*“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento”*);
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (*“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (DECRETO WHISTLEBLOWING)”*);
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*);
- Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 30 giugno 2022 n. 132 (*“Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”*);



- Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2022, n. 81 (*“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”*);
- Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)”*);
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (*“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*);
- Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 (*“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.”*);
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012”*);
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*);
- Circolare n. 1 del 25/11/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*);
- Art. 34 bis rubricato *“Autorità nazionale anticorruzione”* del Decreto-Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (*“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*);
- Legge 28 giugno 2012, n. 110 di ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999;
- Legge 3 agosto 2009, n. 116 (*“Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione (adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4) firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedure penale.”*);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*“Testo unico sulla privacy”*).

È qui opportuno illustrare che la L. n. 190 del 2012 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*), entrata in vigore il 28 novembre 2012, è costituita da due soli articoli, di cui il primo conta 83 commi, mentre il secondo contiene la **clausola** di invarianza della spesa. La norma, di portata rilevante, contiene prescrizioni che incidono profondamente nel merito dell’azione amministrativa e, conseguentemente, nelle responsabilità dirigenziali e dei dipendenti pubblici e ovviamente nell’attività di gestione di Enti quali Il Teatro, sia perché impone degli adempimenti che debbono essere assolti inderogabilmente.

Si è giunti alla emanazione della L. n. 190 del 2012 dopo l’ampio studio effettuato sul fenomeno “corruzione” dalla Commissione per lo studio e rielaborazione di proposte in tema di trasparenza e



prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione istituita il 23 dicembre 2011 dal Ministro della Funzione Pubblica che, soffermandosi sull'analisi delle cause della corruzione nella P.A., ne ha individuate due tipologie: una **economica** e una **socioculturale**.

La corruzione è stata, quindi, esaminata nei suoi molteplici fattori scatenanti, tra i quali l'esercizio di poteri discrezionali, la mancanza di trasparenza o di responsabilizzazione.

Non si può reprimere il fenomeno corruttivo se non agendo sull'integrità morale dei funzionari pubblici attraverso codici etici, discipline delle varie incompatibilità, formazione, garanzia di trasparenza dell'azione amministrativa e soprattutto efficacia del Sistema di Controllo Interno (SCI) alla guisa di quanto accade nel privato in tema di controllo del management.

La L. n. 190 del 2012 va ad equiparare le misure di contrasto alla corruzione nell'ordinamento giuridico italiano a quelle sovranazionali introdotte dalla Convenzione ONU di Merida e dalla Convenzione di Strasburgo, tenendo presente le critiche e le raccomandazioni formulate all'Italia dai Gruppi di lavoro in seno all'OCSE e al Consiglio d'Europa, che monitorano la conformità agli standard internazionali della normativa interna di contrasto alla corruzione.

Si rammenta inoltre che l'Italia con la L. n. 300 del 2000 aveva ratificato la Convenzione OCSE del 13 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Come anche con la L. n. 116 del 2009 si è pervenuti alla ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, e alla predisposizione delle norme di adeguamento interno e modifiche al Codice penale e al codice di procedure penale. Questa Convenzione prevede che ciascuno Stato elabori e applichi misure di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate; ne valuti periodicamente l'adeguatezza e collabori con gli altri Stati e con le organizzazioni regionali e internazionali per la promozione e messa a punto delle pratiche anticorruzione. Inoltre, ciascuno Stato deve individuare uno o più organi con l'incarico di prevenire la corruzione nonché di supervisionare l'applicazione delle misure individuate per prevenire il fenomeno e di accrescere e diffondere le conoscenze della legalità. Nella medesima direzione indicate dall'ONU vanno le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il G.R.E.C.O. (*Grouped' états Contre la Corruption*) e l'Unione Europea dedicano alla lotta alla corruzione.

L'emanazione della L. n. 190 del 2012 si inserisce, dunque, in questo contesto sovranazionale di attenzione al fenomeno corruttivo, alle sue cause, alle misure di prevenzione, al monitoraggio della conformità degli Stati membri agli standard anticorruzione e all'individuazione delle carenze nelle politiche nazionali.

Sempre in questo contesto il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono, quindi, evidentemente più ampie della fattispecie penalistica disciplinata dagli artt. 318, 319 e 319 *ter* c.p., e sono tali da comprendere, non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento - *rectius* illegalità - a cause dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.



5.1 I reati

Al fine di individuare i delitti che potrebbero interessare i processi e le attività dell'Ente, occorre considerare quanto previsto dagli artt. 318 e ss. c.p.:

- **Art. 318 c.p. (“Corruzione per l'esercizio della funzione”)**
“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre anni a otto anni.”
- **Art. 319 c.p. (“Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”)**
“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”
- **Art. 319 bis c.p. (“Circostanze aggravanti”)**
“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso dei tributi.”
- **Art. 319 ter c.p. (“Corruzione in atti giudiziari”)**
*“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”*
- **Art. 319 quater c.p. (“Induzione indebita a dare o promettere utilità”)**
*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 6 anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”*
- **Art. 320 c.p. (“Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”)**
“Le disposizioni dell'articolo 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.”
- **Art. 321 c.p. (“Pene per il corruttore”)**
“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p.,



si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.”

- **Art. 322 c.p. (“Istigazione alla corruzione”)**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

- **Art. 322 bis c.p. (“Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”)**

Le disposizioni degli articoli 314, 314 bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5 ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;



5 quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5 quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- **Art. 2635 c.c. (“Corruzione tra privati”)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

Diversi dalla corruzione sono i reati di:

- **Art. 317 c.p. (“Concussione”)**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

- **Art. 317 bis c.p. (“Pene Accessorie”)**



“La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323 bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323 bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni.”

- **Art. 32 quinquies c.p. (“Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego”)**

“Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.”

- **Art. 346 bis c.p. (“Traffico di influenze illecite”)**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scoporelazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.”

- **Art. 314 bis c.p. (“Indebita destinazione di denaro o cose mobili”)**

“Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche



disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.”

- **Art. 328 c.p. (“Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione”)**

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

- **Art. 25 del D. Lgs. 231/2001 (“Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione”)**

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346 bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 314 bis e 316 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319 ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319 bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 ter, comma 2, 319 quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5 bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.”



Relativamente al fenomeno corruttivo, il PNA 2019 ha precisato che *“I comportamenti di tipo corruttivo possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse. Si può avere pertanto una corruzione relativa all’assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all’assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all’assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza. In questo senso espressioni come “corruzione politica” o “corruzione amministrativa” valgono più a precisare l’ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a individuare una diversa specie di corruzione.”*

6. TEATRO STABILE DELLA CITTA’ DI CATANIA, OBIETTIVI E ATTIVITÀ.

Con i suoi quasi **settant’anni di storia**, quello di Catania è per anzianità il terzo Teatro Stabile italiano e gode di un prestigio internazionale, grazie alle produzioni che dal dopoguerra ad oggi hanno varcato lo Stretto. Il nucleo originale, l’Ente Teatro di Sicilia, **nasce il 20 ottobre 1958**, quattro anni dopo la morte di Vitaliano Brancati, in una Catania vivace laboratorio letterario. In questo contesto un gruppo di appassionati, capitanati da Mario Giusti, Tanino Musumeci, Pippo Meli (rispettivamente Direttore artistico, Presidente, Segretario generale), danno vita ad un **Teatro destinato a divenire uno dei più importanti della scena italiana**. Con loro ci sono gli attori Turi Ferro e Ida Carrara e due capocomici Michele Abruzzo e Umberto Spadaro. Nel 1962 l’Ente Teatro di Sicilia ottiene lo status di Teatro Stabile

Il Teatro Stabile della Città di Catania persegue l’obiettivo *“di produrre e realizzare spettacoli teatrali, nell’intento di mantenere ed arricchire le nobili tradizioni del Teatro di prosa in generale e del Teatro siciliano in particolare”*, e, conformemente a quanto previsto dallo Statuto, persegue i seguenti **obiettivi**:

- di contribuire all’educazione artistica, culturale e spirituale del popolo e di fare conoscere, attraverso una loro maggiore divulgazione e valorizzazione, le opere di autori italiani, siciliani e stranieri, riservando un prevalente rilievo alla produzione nazionale;
- di curare la formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri artistici e tecnici attraverso una propria Scuola d’Arte Drammatica;
- di sostenere l’attività di ricerca e sperimentazione anche in coordinamento con altri soggetti, pubblici e privati, specializzati nel settore..

Lo Stabile svolge, a titolo esemplificativo e in alcun modo tassativo, le seguenti **attività**:

- a) gestione del Teatro Verga e del Teatro Futura e degli eventuali ulteriori impianti e strutture in disponibilità;



- b)** programmazione di stagioni teatrali attraverso la realizzazione, produzione e/o distribuzione di spettacoli ed eventi in proprio od in collaborazione con altri teatri, enti o istituzioni, anche con la realizzazione di un sistema di relazioni stabili con soggetti operanti nel settore teatrale, dello spettacolo, della cultura, dell'arte e del turismo culturale;
- c)** gestione e manutenzione dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio delle sue attività di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- d)** ideazione, progettazione e realizzazione di spettacoli, eventi, mostre ed iniziative artistiche e culturali;
- e)** formazione nel campo dello spettacolo dal vivo di carattere interdisciplinare anche con esiti produttivi;
- f)** gestione, conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico e documentario a qualsiasi titolo afferente allo Stabile;
- g)** promozione e commercializzazione delle proprie produzioni artistiche e culturali, nonché dei prodotti a queste collegate;
- h)** formazione accademica, aggiornamento e perfezionamento dei quadri artistici e tecnici, anche dotandosi di una scuola di teatro e di qualificazione professionale.

La Stabile può altresì compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare o immobiliare, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali. Per il raggiungimento dei propri scopi statuari l'Ente può, tra l'altro:

- a)** partecipare, anche in veste di fondatore, ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento di analoghe finalità e, comunque coerenti con quelle sue proprie;
- b)** partecipare ovvero costituire società di capitali o consorzi che svolgano attività strumentali e/o accessorie al perseguimento degli scopi statuari;
- c)** stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statuari;
- d)** stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
- e)** assumere prestiti dai fondatori e dai partecipanti per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico; i fondi raccolti, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono infruttiferi e vengono iscritti come debiti nel passivo dello Stato Patrimoniale;
- f)** promuovere o svolgere ogni altra attività, anche di tipo commerciale, idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statuari.



7. IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La L. n. 190 del 2012 prevede che l'attività di elaborazione del Piano non possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1, co. 8), ma spetti ad un Responsabile appositamente nominato. Le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 97 del 2016 (art. 41, co. 1, lett. g) hanno confermato che la predisposizione del P.T.P.C.T. deve essere un'attività endogena, elaborata da chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché si presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali e quindi dei relativi profili di rischio, sia perché è finalizzato all'individuazione delle misure di prevenzione che più afferiscono alla fisionomia dell'ente.

Ai sensi dell'art. 1, co. 7, della L. n. 190 del 2012, l'Ente è tenuta a nominare un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che è tenuto a predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della medesima L. n. 190 del 2012.

L'incarico di RPCT deve essere assegnato, con particolare attenzione ad evitare situazioni di conflitto di interesse, ad un Dirigente interno dell'Ente, escludendo quindi l'elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da parte di soggetti esterni all'organizzazione.

La Ente ha rinnovato ha individuato già operata nei precedenti P.T.P.C.T. e, pertanto, il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** è la Dott.ssa Loredana Pulvirenti dipendente di 1° livello del Teatro Stabile di Catania.

Sarà suo onere:

- predisporre il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- verificare l'efficace attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e la sua idoneità proponendo la modifica dello stesso in caso di mutamenti nell'organizzazione ovvero nell'attività dell'Ente;
- proporre i contenuti minimi del programma di formazione e collaborare nell'individuazione del personale da formare maggiormente esposto al rischio di commissione di reati;
- curare la diffusione e la conoscenza del Codice Etico dell'Ente;
- riferire annualmente sull'attività al Consiglio di Amministrazione, in tutti i casi in cui questo lo richieda o qualora lo stesso Responsabile lo ritenga opportuno.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza individua, inoltre, i *Referenti* dell'Ente chiamati a provvedere, ciascuno per i propri Uffici, al monitoraggio delle attività esposte al rischio di corruzione e all'adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi. Dall'altro canto, l'organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al R.P.C.T., sia di condizioni che ne favoriscano l'effettiva autonomia.

Il ruolo dell'Organo di indirizzo si sostanzia anche nell'individuazione e nel continuo monitoraggio degli obiettivi strategici:



- realizzazione dell'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;
- l'incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza tra i dipendenti;
- la responsabilizzazione dei Referenti;
- la tutela della sicurezza delle informazioni e dei processi telematici.

L'attuale normativa non prevede specifiche responsabilità in capo ai componenti degli organi di indirizzo sulla qualità delle misure del P.T.P.C.T. Essi possono essere chiamati a rispondere solo in caso di mancata adozione del P.T.P.C.T. ai sensi dell'art. 19, co. 5, lett. b) del d.l. n. 90 del 2014.

Per omessa adozione si intende tutto quanto evidenziato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'art. 1, lett. g) del Regolamento del 9 settembre 2014 *"in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento"*, cui si rinvia.

8. ELABORAZIONE DEL P.T.P.C.T.

La predisposizione del Piano è articolata in tre fasi:

- 1) **Analisi preliminare (individuazione delle aree di rischio)**
- 2) **Analisi Rischio Aree**
- 3) **Misure di Contrasto**

8.1 Analisi preliminare

Nella prima fase, quella "preliminare", si è proceduto ad individuare le possibili **aree di rischio**, ovvero sia quei settori di attività in cui si registra una maggiore possibilità di riscontrare condotte di reato.

Tale operazione ha interessato sia i procedimenti e le attività interni, (si pensi alla corruzione di organi aziendali, dirigenti, dipendenti e/o collaboratori), sia i procedimenti esterni (corruzione di altri soggetti da parte dei vertici e rappresentanti aziendali). A tal riguardo, l'individuazione preliminare delle aree di rischio è stata realizzata in prima battuta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e, in seconda istanza, dai responsabili degli uffici dell'Ente.

A questo proposito si segnalano le definizioni di:

- **Rischio** come *"l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'Interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alto possibilità che si verifichi un dato evento"*;
- **Evento** come *"verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente"*.



Merita ribadire in questa sede che il concetto di “*corruzione*” cui ivi si fa riferimento, tende ad assumere un’accezione ampia. Rientra nel concetto di “*corruzione*” tutte quelle attività in cui si riscontri un abuso del potere affidato, abuso che viene compiuto allo scopo di ottenere vantaggi privati. Pertanto, i processi e le attività che assumono qui rilevanza, sono molteplici, in quanto non comprendono esclusivamente la pletera dei delitti contro la pubblica amministrazione - si pensi alle fattispecie di cui agli artt. 318,319 e 319 *ter* c.p. e all’intera gamma dei delitti disciplinati nel Titolo II, Capo I, del c.p. - ma anche situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, “*venga in evidenza il malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso rimanga a livello di tentativo*”. Avvalendosi di quanto previsto dai vari PNA e dalla L. n. 190 del 2012 rispettivamente all’individuazione delle comuni aree di rischio, si è provveduto a definire un quadro generale dei processi dell’Ente.

Per **processo** si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto - *output del processo* - destinato ad un soggetto interno o esterno dell’amministrazione - *utente*. Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può esso solo condurre al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, grazie al concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

	AREA	PROCESSI A RISCHIO
1	AMMINISTRAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Gestione della fatturazione elettronica• Rendicontazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall’Unione Europea• Gestione degli incassi, dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito• Accensione mutui
2	CONTRATTI E APPALTI	<ul style="list-style-type: none">• Acquisto di beni, servizi e forniture sulle Piattaforma di Approvvigionamento Digitale• Sottoscrizione ed esecuzione di contratti ex D. Lgs. 36/2023• Affidamenti diretti• Procedura sottosoglia• Acquisizione di preventivi e vaglio del mercato• Rapporti con operatori economici
3	BIGLIETTERIA	<ul style="list-style-type: none">• Gestione cassa• Gestione ospitalità e omaggi• Eventuali accrediti• Abbonamenti
4	COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E MARKETING	<ul style="list-style-type: none">• Sponsorizzazione, partnership e rapporti commerciali con soggetti privati• Attività promozionali e pubblicitarie
5	PRODUZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Gestione della produzione teatrale



		<ul style="list-style-type: none"> • Gestione del contributo Regionale e FURS • Gestione del contributo FUS • Gestione del contributo della Città Metropolitana • Gestione del contributo del Comune di Catania • Gestione delle ospitalità di spettacoli teatrali • Gestione dei contratti con gli artisti • Rapporti con Compagnie, montaggio/smontaggio, facchinaggio
6	RISORSE UMANE	<ul style="list-style-type: none"> • Selezione ed assunzione del personale • Gestione, sviluppo e formazione del personale • Gestione dei rimborsi spese, trasferte e spese di rappresentanza
7	RAPPORTI CON LA P.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte di Soggetti Pubblici • Pubblicazione dati • Adempimenti

8.2 Analisi Rischio Aree

Nella seconda fase si è passati ad analizzare in maniera puntuale le *aree e le attività di rischio* del Teatro Stabile della Città di Catania, gli eventuali *reati*, gli *ipotetici scenari di commissione dei reati e la valutazione del rischio*.

POSSIBILI SCENARI CORRUTTIVI			
AREA	ATTIVITÀ	DESCRIZIONE SCENARIO	REATI
1 A M M I N I S T R A Z I O N E	Fatturazione o rendicontazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'unione Europea.	<p>Corruzione o concussione di soggetti pubblici al fine di indurre, ad esempio il funzionario ad omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero a compiere un atto conforme o contrario ai doveri di ufficio.</p> <p>Utilizzazione o presentazione, ai presenti uffici dell'Ente erogatore di rendiconti falsi ovvero omissione di informazioni dovute con conseguente ottenimento indebito dell'erogazione.</p> <p>Alterata fatturazione o rendicontazione strumentale ad una destinazione dell'erogazione diversa da quella per la quale è stata</p>	<p>art. 316 bis c.p. (<i>“Malversazione di erogazioni pubbliche”</i>), art. 316 ter c.p. (<i>“Indebita percezione di erogazioni pubbliche”</i>), art. 317 c.p. (<i>“Concussione”</i>), art. 322 c.p. (<i>“Istigazione alla corruzione”</i>), art. 322 bis c.p. (<i>“Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee”</i>)</p>



	concessa, anche in concorso con altri.	<i>parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i>)
Gestione degli acquisti di beni, lavori e servizi.	<p>Il processo in oggetto può essere ritenuto strumentale alla commissione dei reati di corruzione.</p> <p>Nello specifico: Impropria gestione dell'elenco fornitori per procurare un ingiusto vantaggio o arrecare un danno a terzi.</p> <p>Mancato compimento di atti di ufficio e mancata motivazione dell'omissione a fronte di richiesta.</p> <p>Farsi corrompere per favorire l'inserimento in elenco di taluni operatori economici.</p> <p>Selezione di fornitori collegati o graditi alla P.A.</p>	<p>Art. 318 c.p. (<i>“Corruzione per l'esercizio della funzione”</i>), art. 319 c.p. (<i>“Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”</i>), art. 319 quater c.p. (<i>“Induzione indebita a dare o promettere a dare o promettere utilità”</i>), art. 320 c.p. (<i>“Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”</i>), art. 328 c.p. (<i>“Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione”</i>)</p>
Gestione degli incassi, dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito.	<p>Pagamento improprio, non dovuto, alterato, non supportato dalle dovute certificazioni, strumentale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • creazione di fondi neri a scopi corruttivi; • conferimento di utilità o agevolazioni a soggetti vicini alla P.A.; • impropria rendicontazione verso Committenti Pubblici; • incasso non dovuto, alterato, non motivato, non corrispondente ai relativi giustificativi; • fatturazione fittizia; • illecita appropriazione di denaro; 	<p>Art. 314 bis c.p. (<i>“Indebita destinazione di denaro o cose mobili”</i>), art. 2635 c.c. (<i>“Corruzione tra privati”</i>)</p>



			<ul style="list-style-type: none"> • abuso di ufficio per non corretta o alterata regolarizzazione dei pagamenti; • omesso o non motivato ritardo nei pagamenti; • possibilità di far confluire parte del patrimonio del Teatro in fondi privati. 	
2	A P P A L T I	Contratti e appalti.	Il processo di gestione degli appalti può essere ritenuto strumentale ai reati di corruzione, poiché può essere utilizzato per la creazione di “fondi neri” o la predisposizione di riserve finanziarie occulte. Tali riserve potrebbero essere finalizzate a provviste per la corruzione di pubblici ufficiali o apicali di altre società.	Art. 318 c.p. (“ <i>Corruzione per l’esercizio della funzione</i> ”), art. 319 c.p. (“ <i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio</i> ”), art. 319 quater c.p. (“ <i>Induzione indebita a dare o promettere a dare o promettere utilità</i> ”), art. 320 c.p. (“ <i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</i> ”)
3	B I G L I E T T E R I A	Gestione della cassa.	<p>Incasso non dovuto, alterato, non motivato, non corrispondente ai relativi giustificativi.</p> <p>Illecita appropriazione, anche momentanea di denaro.</p> <p>Terzo che ottiene un illecito vantaggio da parte di un dipendente dell’Ente in relazione all’assegnazione di prezzi speciali a terzi a fronte di un vantaggio personale.</p> <p>Mancato compimento di atti di ufficio e mancata motivazione dell’omissione a fronte di richiesta, nella gestione della cassa.</p>	Art. 314 bis c.p. (“ <i>Indebita destinazione di denaro o cose mobili</i> ”), art. 318 c.p. (“ <i>Corruzione per l’esercizio della funzione</i> ”), art. 319 c.p. (“ <i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio</i> ”), art. 319 quater c.p. (“ <i>Induzione indebita a dare o promettere a dare o promettere utilità</i> ”), art. 320 c.p. (“ <i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</i> ”), art. 328 c.p. (“ <i>Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione</i> ”)
4	C O M	Sponsorizzazioni, <i>partnership</i> e rapporti commerciali con soggetti privati.	Abuso di ufficio al fine di consentire un ingiusto	Art. 314 bis c.p. (“ <i>Indebita destinazione di denaro o cose</i> ”)



<p>U N I C A Z I O N E, P R O M O Z I O N E e M A R K E T I N G</p>		<p>guadagno a controparti commerciali.</p> <p>Corruzione/concussione di soggetti pubblici al fine di ottenere condizioni favorevoli nelle fasi di negoziazione, esecuzione e verifica del contratto.</p>	<p><i>mobili</i>”), art. 317 c.p. (“<i>Concussione</i>”), art. 319 <i>quater</i> c.p. (“<i>Induzione indebita a dare o promettere a dare o promettere utilità</i>”), art. 322 c.p. (“<i>Istigazione alla corruzione</i>”), art. 322 <i>bis</i> c.p. (“<i>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i>”)</p>
	<p>Attività promozionali e pubblicitarie.</p>	<p>L’Ente, attraverso inviti promozionali corrompa funzionari pubblici per ottenere dei vantaggi o altre utilità.</p>	<p>Art. 314 <i>bis</i> c.p. (“<i>Indebita destinazione di denaro o cose mobili</i>”), art. 318 c.p. (“<i>Corruzione per l’esercizio della funzione</i>”), art. 319 c.p. (“<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio</i>”), art. 319 <i>quater</i> c.p. (“<i>Induzione indebita a dare o promettere a dare o promettere utilità</i>”), art.</p>



				320 c.p. (<i>“Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”</i>)
5	P R O D U Z I O N E	Gestione della ospitalità di spettacoli teatrali e della produzione teatrale.	La scelta di una determinata società può essere utilizzata al fine di indurre tale soggetto a favorire indebitamente l’Ente, ad esempio nella concessione di finanziamenti pubblici.	Art. 314 bis c.p. (<i>“Indebita destinazione di denaro o cose mobili”</i>), art. 318 c.p. (<i>“Corruzione per l’esercizio della funzione”</i>), art. 319 c.p. (<i>“Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”</i>), art. 319 quater c.p. (<i>“Induzione indebita a dare o promettere a dare o promettere utilità”</i>), art. 320 c.p. (<i>“Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”</i>)
		Gestione del contributo FUS.	Corruzione/concussione di soggetti pubblici al fine di indurre, ad esempio, un funzionario ad omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero a compiere un atto conforme o contrario ai doveri di ufficio. Utilizzazione o presentazione, anche in concorso con altri, ai competenti uffici dell’ente erogatore, di rendiconti falsi ovvero omissioni di informazioni dovute con conseguente ottenimento indebito dell’erogazione. Alterata fatturazione o rendicontazione strumentale ad una destinazione dell’erogazione diversa da quella per la quale è stata	art. 316 bis c.p. (<i>“Malversazione di erogazioni pubbliche”</i>), art. 316 ter c.p. (<i>“Indebita percezione di erogazioni pubbliche”</i>), art. 317 c.p. (<i>“Concussione”</i>), art. 322 c.p. (<i>“Istigazione alla corruzione”</i>), art. 322 bis c.p. (<i>“Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee”</i>)



			concessa, anche in concorso con altri.	<i>parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i>)
		Gestione dei contratti con artisti.	<p>Offerta di denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale, al fine di indurre tale soggetto a favorire indebitamente la società, per esempio nella concessione di finanziamenti pubblici.</p> <p>Nella definizione dei programmi teatrali tale dazione potrebbe configurarsi, mediante la scelta di artisti o figure professionali segnalate o collegate al Pubblico Ufficiale.</p>	<p>Art. 314 bis c.p. (“<i>Indebita destinazione di denaro o cose mobili</i>”), art. 318 c.p. (“<i>Corruzione per l’esercizio della funzione</i>”), art. 319 c.p. (“<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio</i>”), art. 319 quater c.p. (“<i>Induzione indebita a dare o promettere a dare o promettere utilità</i>”), art. 320 c.p. (“<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</i>”)</p>
6	R I S O R S E U M A N E	Selezione ed assunzione del personale.	<p>Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi nella definizione di requisiti personali e di selezione, appositamente finalizzati all'assunzione di un soggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnalato o vicino ad un soggetto apicale/dipendente dell’Ente stesso; • segnalato da altri stakeholder del Teatro; • che ha dato o promesso denaro od altra utilità al/ai responsabili delle attività. <p>Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi nella nomina di un</p>	<p>Art. 314 bis c.p. (“<i>Indebita destinazione di denaro o cose mobili</i>”), art. 318 c.p. (“<i>Corruzione per l’esercizio della funzione</i>”), art. 319 c.p. (“<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio</i>”), art. 319 quater c.p. (“<i>Induzione indebita a dare o promettere a dare o promettere utilità</i>”), art. 320 c.p. (“<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</i>”)</p>



		particolare candidato vicino o suggerito da esponenti della P.A..	
	Gestione, sviluppo e formazione del personale.	<p>Un potenziale scenario di condotta corruttiva può registrarsi nel caso in cui la formazione del personale venga affidata a soggetti legati a figure apicali, pur in assenza dei requisiti professionali indispensabili allo svolgimento delle sessioni formative.</p> <p>Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi qualora ad una figura suggerita da un soggetto apicale o da uno <i>stakeholder</i> vengano riconosciute una posizione contrattuale, una remunerazione, un incentivo non allineate al suo profilo professionale o alle competenze, in cambio di qualche forma di utilità.</p> <p>Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi nell'accordare illegittimamente progressioni di carriera allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari, in quanto:</p> <p>segnalati da o vicino a un soggetto apicale dell'Ente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • segnalati da altri <i>stakeholder</i> rilevanti per l'Ente; • hanno dato o promesso denaro o altra utilità al/ai responsabile/i dell'attività; • prossimo o segnalato da esponenti della P.A.. 	<p>Art. 314 bis c.p. (<i>“Indebita destinazione di denaro o cose mobili”</i>), art. 318 c.p. (<i>“Corruzione per l’esercizio della funzione”</i>), art. 319 c.p. (<i>“Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”</i>), art. 319 quater c.p. (<i>“Induzione indebita a dare o promettere a dare o promettere utilità”</i>), art. 320 c.p. (<i>“Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”</i>)</p>



			Un potenziale scenario di condotta corruttiva può verificarsi qualora la promozione di una figura segnalata da un esponente della P.A. avvenga in maniera repentina senza che abbia acquisito/maturato le competenze e/o la <i>seniority</i> necessaria per la posizione per cui è promozione.	
		Gestione di rimborsi spesa, trasferte e spese di trasparenza.	La gestione dei rimborsi dovuti al sostenimento di spese per trasferte può essere strumentale alla commissione di fenomeni corruttivi (per creare "fondi neri" da utilizzare a scopi corruttivi) o fraudolenti (rimborso di spese sostenute a titolo personale). Lo scenario è ipotizzabile in astratto attraverso la presentazione di una singola spesa più volte al fine dell'ottenimento di rimborsi multipli.	Art. 314 bis c.p. ("Indebita destinazione di denaro o cose mobili"), art. 318 c.p. ("Corruzione per l'esercizio della funzione"), art. 319 c.p. ("Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"), art. 319 quater c.p. ("Induzione indebita a dare o promettere a dare o promettere utilità"), art. 320 c.p. ("Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio")
7	R A P P O R T I C O N L A	Verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte di soggetti pubblici.	Un potenziale scenario di condotta corruttiva può riscontrarsi nel caso in cui si condizioni indebitamente la P.A. al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti compiacenti o l'omissione di misure che comportino sanzioni o il riconoscimento di responsabilità in capo alla Società e/o nel caso in cui si ostacoli lo svolgimento dell'attività di controllo fornendo informazioni e dati alterati o non veritieri ovvero omettendo informazioni e dati rilevanti.	Art. 314 bis c.p. ("Indebita destinazione di denaro o cose mobili"), art. 318 c.p. ("Corruzione per l'esercizio della funzione"), art. 319 c.p. ("Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"), art. 319 quater c.p. ("Induzione indebita a dare o promettere a dare o promettere utilità"), art. 320 c.p. ("Corruzione di



P. A.			<i>persona incaricata di un pubblico servizio</i>)
----------	--	--	---

Considerata la natura dell'oggetto di valutazione, ovvero il rischio di corruzione, l'allegato 1 al PNA 2019, recante le indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, indica di adottare un **approccio di tipo qualitativo**, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

Di tal guisa, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO	
Rilevanza esterna	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.
Grado di discrezionalità	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato.
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi.
Complessità del processo	L'adozione di processi complessi che comportano il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato aumenta il rischio.
Valore economico	Più alto è il valore economico e, soprattutto maggiore è il rilievo economico esterno, maggiore è il rischio.
Frazionabilità del processo	Se il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato, aumenta il rischio.



Il calcolo del livello di rischio è stato effettuato utilizzando, per ciascun indicatore, due parametri:

1. Probabilità di accadimento dell'evento:

- 0 = nessuna probabilità;
- 1 = improbabile;
- 2 = poco probabile;
- 3 = probabile;
- 4 = molto probabile;
- 5 = altamente probabile.

2. Gravità dell'impatto:

- 0 = nessun impatto;
- 1 = marginale;
- 2 = minore;
- 3 = soglia;
- 4 = serio;
- 5 = superiore.

Rischio = probabilità x impatto

SCALA DI RIFERIMENTO DEL RISCHIO	
RISCHIO	LIVELLO
$x > 16$	MOLTO ALTO
$12 \leq x \leq 16$	ALTO
$5 < x < 12$	MEDIO
$3 \leq x \leq 5$	BASSO
$x < 3$	MARGINALE

Sulla base della metodologia di calcolo sopra riportata, la situazione riepilogativa della valutazione del rischio per macroaree dell'Ente è la seguente.

AREA	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
AMMINISTRAZIONE	MEDIO
APPALTI E CONTRATTI	MEDIO
BIGLIETTERIA	MEDIO
COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E MARKETING	MEDIO
PRODUZIONE	MEDIO
RISORSE UMANE	BASSO
RAPPORTI CON LA P.A.	BASSO

8.3 Misure di contrasto

A conclusione dell'identificazione dei processi a rischio corruzione si è proceduto all'analisi **del sistema di gestione del rischio**.



Il processo di gestione del rischio corruzione rappresenta un elemento necessario e centrale per l'elaborazione del P.T.P.C.T., così come evidenziato dal PNA 2013 e successivi aggiornamenti, confermato dal PNA 2019, nonché dal PNA 2022.

Per sistema di gestione del rischio si intende, così come definito nel PNA 2013 *“l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione, finalizzate alla riduzione delle probabilità che i fenomeni corruttivi si verifichino”*. *“Le misure di prevenzione della corruzione, quindi, devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili; è inoltre necessario che siano individuati i soggetti attuatori, le modalità di attuazione di monitoraggio e i relativi termini.”*.

L'Allegato 1 al PNA 2019 precisa che *“il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili. In tale contesto, è altamente auspicabile, come buona prassi, non introdurre ulteriori misure di controlli bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati.”*.

L'intero processo di gestione del rischio richiede la partecipazione e l'attivazione di meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento di tutti i livelli organizzativi.

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al R.P.C.T. un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del P.T.P.C.T. ed al monitoraggio.

Il Codice Etico e di comportamento precisa e chiarisce i principi fondamentali che guidano in concreto le condotte dell'Ente.

8.4 Misure di trasparenza

Il D. Lgs. n. 33 del 2013 ha disposto la piena integrazione fra la programmazione della trasparenza e la strategia generale descritta nel Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza prevedendo un unico Piano triennale in cui sia identificata la sezione *“Trasparenza”*.

La pubblicazione di informazioni permette di incentivare forme di controllo da parte di soggetti esterni svolgendo anche un'azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

Al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese, il P.T.P.C.T., contenente una sezione dedicata alla trasparenza, è pubblicato sul sito Internet del Teatro Stabile di Catania, all'interno della sezione *“Amministrazione Trasparente”*.



La pubblicazione è finalizzata all'esercizio della trasparenza e a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere ai cittadini, alle organizzazioni portatrici di interessi collettivi ed a chiunque interessato, di poter indicare al Responsabile Prevenzione Corruzione eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

La figura del responsabile per la trasparenza e quella del responsabile per la prevenzione della corruzione si riuniscono nella persona del Dott.ssa Loredana Pulvirenti dipendente di 1° livello del Teatro Stabile di Catania..

Il Responsabile è incaricato del monitoraggio finalizzato a garantire l'effettivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione nonché il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti. A cadenza semestrale il Responsabile verifica il rispetto degli obblighi, predispone appositi report e/o incontri con i Dirigenti/ Responsabili di servizio al fine di verificare ambiti ulteriori rispetto agli obblighi di trasparenza già previsti normativamente.

Il Responsabile per la Trasparenza potrà inoltre compiere verifiche a campione sui dati e le informazioni pubblicate per accertare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza e la fruibilità degli stessi da parte degli utenti.

I dati, documenti ed informazioni da pubblicare, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche, sono individuati e pubblicati sul sito del Teatro Stabile della Città di Catania nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

La richiesta di accesso civico può essere presentata:

- al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Teatro Stabile della Città di Catania, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti:
 - Indirizzo e-mail: loredana.pulvirenti@teatrostabilecatania.it
 - PEC: AMMINISTRAZIONE.TEATROSTABILECATANIA@PEC.IT
 - Telefono: 0957310811
 -
- tramite servizio postale ordinario presso la sede di Via Giuseppe Fava, 39, 95123 Catania
- direttamente presso l'ufficio della Direzione all'indirizzo e-mail).

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile per la Trasparenza il quale si pronuncia in ordine alla richiesta e ne controlla ed assicura la regolare attuazione.

Il Teatro è inoltre dotato di posta elettronica certificata e ordinaria sia generale che dei vari uffici e i riferimenti sono facilmente reperibili nelle apposite sezioni.



8.5 Il Whistleblowing

Con il D.lgs. n. 24 del 2023 è stata data attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. **Whistleblowing**).

Al fine di recepire le disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 24 del 2023, l'Ente ha istituito degli specifici canali di segnalazione accessibili tramite il seguente link: <https://whistleblowing.it/>. Viene garantito l'anonimato del segnalante, la cui identità non può essere rivelata, dalla ricezione a ogni contesto anche successivo alla segnalazione, salvo i casi espressamente previsti per legge.

Le segnalazioni possono essere inviate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da dipendenti, lavoratori autonomi, titolari di un rapporto di collaborazione, liberi professionisti, consulenti, tirocinanti, fornitori, rappresentanti dei soci fondatori e persone con funzioni di amministrazione o controllo delle società del gruppo.

Il gestore delle segnalazioni è stato individuato nell'**Organismo di Vigilanza** nominato ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001.

Le segnalazioni dovranno essere il più circostanziate possibile e dovranno riguardare le violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 24 del 2023.

9. MISURE E PRINCIPI GENERALI

Le Misure di prevenzione sono quelle azioni volte a scongiurare possibili rischi di corruzione riguardanti l'organizzazione nella sua interezza, sono quelle misure a fronte di un'accurata mappatura delle aree di rischio vanno a contenere l'indice di rischi.

Nei PNA l'A.N.A.C. richiede l'adozione delle seguenti misure per prevenire adeguatamente i rischi corruttivi ex L. n. 190 del 2012:

- **Individuazione e gestione dei rischi di corruzione.**
Analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi.
- **Sistema di controlli.**
Individuazione e coordinamento dei controlli per la prevenzione dei rischi di cui alla L. n. 190 del 2012.
- **Codice etico e di comportamento.**
Nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente sarà possibile prendere visione del Codice Etico e di Comportamento adottato dal medesimo.



- **Trasparenza.**

L'elaborazione e l'adozione di un Programma triennale per la Trasparenza e Integrità in cui sono individuati i dati che devono essere pubblicati sulla sezione "Amministrazione Trasparente" e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi da pubblicare sui propri siti istituzionali.

- **Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali.**

L'R.P.C.T. ha il compito, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 39 del 2013, di verificare il rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità degli incarichi previste da tale Decreto.

In particolare, Il Teatro ha analizzato i requisiti normativi al fine di adattarli alla propria specifica realtà e per assicurare che:

- i) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;
- ii) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico;
- iii) sia effettuata dall'R.P.C.T. un'attività di vigilanza d'ufficio, condotta sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche;
- iv) sia svolta una attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interni ed esterni, soprattutto al fine di verificare l'esistenza di situazioni di inconferibilità.

- **Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali.**

L'R.P.C.T. verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi degli amministratori, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), ai sensi degli articoli 9, co. 2, 11, co. 3, lett. c), 12, 13 e 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), del D.lgs. n. 39 del 2013.

In particolare, l'Ente ha analizzato i requisiti normativi al fine di adattarli alla propria specifica realtà e per assicurare che:

- i) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi;
- ii) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;
- iii) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione un'attività di vigilanza d'ufficio, condotta sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche;
- iv) sia svolta una attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interni ed esterni, soprattutto al fine di verificare l'insorgere di situazioni di incompatibilità.



- **Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.**

Adozione delle misure necessarie ad evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni, nei confronti dell'Ente stesso.

- **Formazione.**

A.N.A.C., nei PNA, sottolinea come *“la formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”*.

Il Teatro Stabile della Città di Catania, a valle dell'adozione del presente piano, erogherà adeguate sessioni formative al personale al fine di assicurare che lo stesso sia edotto circa i contenuti della normativa in materia di prevenzione della corruzione.

- **Tutela del dipendente che segnala illeciti.**

Il Teatro Stabile della Città di Catania promuove l'adozione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione (cd. *Whistleblower*).

Come sopra indicato, l'Ente ha istituito degli specifici canali di segnalazione, in cui viene garantito l'anonimato del segnalante.

- **Rotazione o misure alternative.**

Secondo le Linee guida di A.N.A.C. adottate il 17 giugno 2015, per gli Enti in controllo pubblico *“uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti”*.

Il rafforzamento del principio della rotazione, ad ogni modo, non dovrà tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico, se non con adeguati periodi di affiancamento e formazione. Qualora per questa motivazione non sia possibile effettuare dei meccanismi di rotazione sarà garantita, nelle aree potenzialmente a rischio corruzione, una corretta segregazione dei ruoli e delle responsabilità al fine di mitigare il rischio potenziale di commissione degli illeciti. Tale misura comporta l'attribuzione a soggetti diversi dei seguenti compiti:

- 1) svolgimento istruttoria;
- 2) adozione decisione;
- 3) attuazione decisione;
- 4) svolgimento verifiche.

In alternativa alla rotazione del personale, l'Ente adotterà altre misure organizzative alternative idonee a prevenire il rischio, garantendo comunque l'alternanza dei soggetti preposti allo svolgimento di determinate attività.

I processi amministrativi del Teatro Stabile della Città di Catania prevedono già la segregazione dei ruoli.



Ai fini dell'applicabilità della legge anticorruzione occorre ampliarne la portata anche al di fuori delle procedure contabili e amministrative.

○ **Monitoraggio.**

L'R.P.C.T. dovrà individuare le modalità, tecniche e frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività.

A) Gestione dei conflitti di interesse.

L'Ente, in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e di conflitto di interesse.

Tale ultimo fenomeno si configura sia quando un dipendente o collaboratore cerca di realizzare un interesse diverso dall'equa ripartizione degli interessi dei portatori di interesse o di trarre vantaggio personale da opportunità d'affari dell'Ente, sia quando i rappresentanti dei clienti, dei fornitori o delle istituzioni pubbliche agiscono in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione. Inoltre, non è consentito che siano versate o accettate somme di denaro, esercitate altre forme di corruzione o fatti o accettati doni o favori a terzietà da parte di terzi allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti all'Ente stesso.

Relativamente all'insorgenza di possibili conflitti di interesse, i Dirigenti dell'Ente sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interesse e a non avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Per rafforzare i presidi relativi a tale area sono in corso di analisi misure volte alla definizione di un sistema strutturato che consenta di gestire i potenziali conflitti di interesse, anche successivamente al conferimento dell'incarico.

B) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.

L'Ente pone in essere misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della cultura della legalità attraverso un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. e mediante l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla P.A. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitti di interesse.

10. LE MISURE ADOTTATE DAL TEATRO

Le attività attuate dall'Ente, anche in ordine agli obblighi previsti in tema di trasparenza, si basano sui seguenti principi generali:

- **Articolazione dei compiti**, separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;



- **Osservanza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate** idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure)**, i quali devono essere:
 - a) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
 - b) definiti chiaramente e conosciuti all'interno dell'Ente;
- **Tracciabilità**, i cui standard si fondano sui seguenti principi:
 - i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata;
 - ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali;
 - iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Con l'adozione del proprio Codice Etico, il Teatro Stabile della Città di Catania assume l'impegno di garantire la legalità della propria attività, con particolare riferimento ai fini del buon funzionamento, dell'affidabilità, del rispetto di leggi e regolamenti, nonché della reputazione dell'ente stesso.

Pertanto, il Teatro si impegna a rispettare i dettami dello stesso nello svolgimento della propria attività, improntando la propria condotta ai principi di imparzialità, integrità, lealtà, onestà e correttezza e richiedendo l'osservanza da parte di tutti i destinatari, delle disposizioni dettate dal codice, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità e funzioni.

Esempi di possibili misure ulteriori:

- **Processo: gestione degli incassi, dei pagamenti e dei rapporti con gli istituti di credito.**

Misure di prevenzione:

- adeguata formazione ed aggiornamento delle unità operanti;
- verifica dei tempi del procedimento da parte dell'R.P.C.T.;
- continuo monitoraggio da parte dell'R.P.C.T.;
- sottoscrizione delle proposte di liquidazione da parte dell'R.P.C.T.;
- limitare al minimo indispensabile i pagamenti con denaro contante; solo un dipendente dispone di una cassa che utilizza per operazioni di pagamento di modesto importo ed è tenuto a registrare i movimenti con apposita Prima Nota corredata dai documenti giustificativi delle uscite;



- registrazione di ogni operazione;
- il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività contabile dev'essere verificabile ex post anche tramite appositi supporti documentali e/o informatici;
- separazione dell'attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla un processo.

➤ **Processo: contratti e appalti.**

Misure di prevenzione:

- piena applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 e successive modifiche, interpretazione delle norme in linea con quanto esplicito nei documenti connessi (linee guida, determinazioni e pareri);
- adozione di un proprio regolamento per le spese in economia e continuo aggiornamento;
- diffusione di fac-simile di atti di procedura di scelta del contraente come misura trasversale a tutti gli affidamenti di lavori, forniture e servizi;
- verifiche sui requisiti di accesso e sui criteri di valutazione delle offerte tecniche nelle gare;
- razionalizzazione degli affidamenti diretti;
- nel caso di acquisti ricorrenti e nel caso in cui la platea degli operatori economici sia sufficientemente ampia da consentirlo, l'Ente attuerà forme di rotazione negli inviti diretti agli operatori economici coinvolti nelle procedure in economia ad affidamento diretto;
- quando sussistono situazioni di opportunità e di convenienza economica, l'Ente svolgerà delle preventive indagini di mercato interpellando gli operatori economici per individuare l'azienda a favore della quale procedere mediante affidamento diretto.

➤ **Processo: Biglietteria, gestione della cassa.**

Misure di prevenzione:

- regolamentazione del funzionamento del servizio e controllo di gestione del denaro contante.



- Processo: Risorse umane, selezione e assunzione del personale

Misure di prevenzione:

- assunzioni da effettuarsi previa adeguata procedura di pubblicità;
- selezioni con adeguata e trasparente procedura di valutazione;
- intensificazione delle istruzioni rivolte ai componenti di Gruppi di selezione.

11. LE LINEE GUIDA DEL PNA 2026-2028

Con la Delibera n. 19 del 28 gennaio 2026, il Consiglio dell'Anac ha definitivamente approvato e adottato il "Piano nazionale Anticorruzione 2026-2028" ("PnA"), ora [consultabile sul sito dell'Autorità](#). Il Documento, che ha ottenuto i Pareri del Comitato interministeriale e della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, costituisce il quadro di riferimento per le Politiche di prevenzione della corruzione e promozione dell'integrità pubblica nel prossimo triennio.

Il "Piano" propone un disegno organico di Strategia nazionale per la prevenzione della corruzione e la promozione dell'integrità pubblica per il triennio 2026-2028. La Strategia è articolata in Linee strategiche, Obiettivi e Azioni concrete, ciascuna associata a risultati attesi, indicatori e *target*, funzionali al monitoraggio annuale e alla valutazione complessiva a fine periodo.

Le responsabilità attuative sono ripartite tra:

- Anac, quale Autorità di regolazione e controllo;
- Amministrazioni ed Enti destinatari, chiamati a integrare gli indirizzi del "Piano" nella propria programmazione.

La Struttura del "Piano"

Il "PnA 2026-2028" si articola in una Parte generale e in una Parte speciale:

Parte generale: focus su "Piao" e ruolo dei "Rpct"

La Parte generale fornisce indicazioni operative per la predisposizione della Sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del "Piao", collocata nella Sezione 2) "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione".

L'obiettivo è rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct) quali:

- coordinatori della "Strategia Anticorruzione";
- snodo di raccordo tra prevenzione della corruzione, performance e "valore pubblico";
- garanti di una programmazione unitaria e integrata.

Anac illustra nel dettaglio i contenuti della Sottosezione (contesto esterno e interno, mappatura dei processi, gestione del rischio, misure generali, trasparenza e monitoraggio) e propone modelli di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella redazione del "Piao", offrendo anche suggerimenti redazionali per rendere i documenti più chiari e leggibili.

Parte speciale: tre aree di approfondimento

La Parte speciale del "Pna" è articolata, a sua volta, in 3 approfondimenti tematici:

1. Contratti pubblici

Area tradizionalmente ad elevato rischio corruttivo, i Contratti pubblici sono analizzati alla luce del Dlgs. n. 36/2023 ("Codice dei Contratti") e del "Correttivo" di cui al Dlgs. n. 209/2024.

L'attenzione si concentra, tra l'altro, su:

- corretto utilizzo delle "Piattaforme di approvvigionamento digitale" ("Pad");
- gestione del "Fascicolo virtuale dell'Operatore economico" ("Fvoe");



- prevenzione dei conflitti di interesse, anche alla luce dell'art. 16 del nuovo “Codice”;
- rafforzamento dei controlli nella fase esecutiva, spesso sottovalutata;
- competenza e imparzialità dei componenti dei Collegi consultivi tecnici (Cct), con indicazioni su nomine, compensi e conflitti di interesse.

2. Inconferibilità e incompatibilità (Dlgs. n. 39/2013)

Il secondo approfondimento esamina le novità normative intervenute sul Dlgs. n. 39/2013, anche in relazione ai “servizi pubblici locali” (Dlgs. n. 201/2022), fornendo:

- indicazioni operative ai “Rpct”;
- chiarimenti su poteri di vigilanza interna ed esterna;
- un vademecum operativo su tempistiche, strumenti e modalità di verifica.

In allegato al “Piano” sono inoltre messi a disposizione schemi esplicativi delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità, utili per l’informativa preventiva agli interessati.

3. Trasparenza amministrativa

L’ultimo approfondimento è dedicato all’attuazione della Sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti istituzionali.

Anac ribadisce la necessità di:

- accesso libero, senza autenticazioni;
- fruibilità anche da dispositivi mobili;
- indicizzazione dei contenuti sui motori di ricerca;
- rispetto dei criteri di qualità del Dlgs. n. 33/2013, in equilibrio con la tutela della *privacy*.

Il “Piano” segnala criticità ricorrenti riscontrate in sede di vigilanza (accessibilità, disomogeneità dei dati, scarsa riconoscibilità della sezione “At”) e formula raccomandazioni operative, corredate da esempi e casi pratici.

Prossimi adempimenti per Enti e Amministrazioni

Sulla base del “PnA 2026-2028”, ciascun Ente e Amministrazione dovrà ora definire la propria programmazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, integrandola nel “Piao” e nel “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”, in un’ottica di coerenza, misurabilità e medio periodo.

R.P.C.T.

F.to
Loredana Pulvirenti